Disciplinare Tecnico

Marchio Etico di Sostenibilità Ambientale

«Marche Made – Buono, Bello, Benfatto!»

Fondazione Fabbrica Cultura ETS

Premessa

Il presente Disciplinare Tecnico sostituisce integralmente il precedente codice etico/disciplinare «Marche Made» al fine di implementarne le sue caratteristiche distintive, integra nel marchio un'etichetta ambientale.

Il marchio «Marche Made – Buono, Bello, Benfatto!» è nato per garantire trasparenza, territorialità e artigianalità alle organizzazioni che svolgono nelle Marche la gran parte delle fasi di lavorazione dei propri prodotti. Ne restano fermi i valori fondanti: il legame tra marchio e territorio, l'unione di tradizione e innovazione, la cura del dettaglio e la soglia dell'80% dei costi di produzione sostenuti nella Regione Marche.

La Fondazione Fabbrica Cultura ETS aggiunge a questi valori tre impegni ambientali misurabili: una filiera integrata territorialmente, una ridotta impronta carbonica e l'impiego esclusivo di fonti energetiche rinnovabili. Il «buono, bello e ben fatto» marchigiano diventa così anche «pulito»: prodotto vicino, con meno emissioni e con energia rinnovabile.

In quanto etichetta di Tipo I, il marchio è volontario, multi-requisito, fondato su criteri di ciclo di vita, aperto a tutti a condizioni non discriminatorie e concesso solo dopo verifica di parte terza indipendente. Oltre all'autocertificazione prevista dal disciplinare originario, sarà nel tempo integrata con un sistema di verifica indipendente, coerente anche con il Codice del Consumo, ovvero, qualora possibile dalla Fondazione Fabbrica Cultura medesima oppure da una Organismo ad essa associato.

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare stabilisce i requisiti minimi, i criteri di misurazione e le modalità di verifica per ottenere la concessione d'uso del Marchio di Sostenibilità Ambientale «Marche Made» (di seguito «Marchio»), promosso dalla Fondazione Fabbrica Cultura ETS (di seguito «Fondazione»).
2. Il Marchio è un'etichettatura ambientale multi-requisito. Contraddistingue prodotti, servizi e organizzazioni che soddisfano congiuntamente tre requisiti:
 a. filiera integrata territorialmente nella Regione Marche (Articolo 9);
 b. ridotta impronta carbonica (Articolo 10);

c. impiego esclusivo/prevlente di fonti energetiche rinnovabili (Articolo 11).

3. Il Marchio persegue le finalità originarie del progetto: garantire al consumatore la provenienza certa del prodotto, nelle lavorazioni e nelle materie prime; valorizzare il lavoro e i saperi delle Marche; creare sinergie tra agroalimentare, moda, manifattura, turismo e cultura. A queste aggiunge la riduzione misurabile dell'impatto climatico delle filiere marchigiane.
4. Il Marchio è a carattere volontario. Il soddisfacimento dei requisiti non esonera dal rispetto della normativa vigente.

Articolo 2 – Riferimenti normativi e tecnici

1. Il Disciplinare si fonda sui seguenti riferimenti:
 - D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo);
 - D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), art. 11-bis, e Regolamento (UE) 2017/1001, art. 83, sui marchi di certificazione;
 - D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore);
 - Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Articolo 3 – Definizioni

Ai fini del presente Disciplinare si intende per:

- **Richiedente**: l'organizzazione che presenta domanda di concessione d'uso del Marchio.
- **Licenziatario**: l'organizzazione titolare di una licenza d'uso in corso di validità.
- **Sostenitore**: il privato, l'associazione o l'istituzione che aderisce gratuitamente al progetto ai sensi dell'Articolo 7.
- **Territorio di riferimento**: il territorio amministrativo della Regione Marche.
- **Fase di lavorazione marchigiana**: fase di produzione, trasformazione sostanziale, assemblaggio, finitura o erogazione eseguita fisicamente in un sito ubicato nel Territorio di riferimento. Non lo è la sola intermediazione commerciale, il deposito o il confezionamento di un bene trasformato altrove.
- **Costi di produzione**: costi di materie prime e semilavorati, lavorazioni interne ed esterne, manodopera diretta, energia e ammortamenti degli impianti produttivi, fino all'uscita del prodotto dal sito. Sono esclusi i costi amministrativi, commerciali, finanziari, di marketing e di distribuzione.
- **Periodo di riferimento**: i 12 mesi consecutivi cui si riferiscono i dati, di norma l'ultimo esercizio chiuso.

Articolo 4 – Titolarità e organi del sistema

1. **Fondazione.** È titolare del Marchio e del programma di etichettatura. Approva il Disciplinare e i suoi allegati, gestisce le domande, rilascia e revoca le licenze, tiene il Registro.

2. **Comitato Tecnico-Scientifico (CTS).** Elabora e rivede i requisiti, le regole di calcolo, è composto da esperti indipendenti di ciclo di vita, energia, filiere produttive e tutela dei consumatori. Almeno un componente rappresenta le associazioni dei consumatori.
3. **Comitato Etico e di Garanzia.** Raccoglie l'eredità del comitato etico originario. Vigila sulla veridicità delle dichiarazioni e sul corretto uso del Marchio, può disporre controlli in qualsiasi momento, anche senza preavviso, applica le sanzioni e decide su reclami e ricorsi.
4. **Indipendenza e conflitto di interessi.** I componenti degli organi e gli OdV non possono avere rapporti di consulenza, parentela o interesse economico con il Richiedente nei 24 mesi precedenti. La Fondazione non presta consulenza finalizzata al soddisfacimento dei requisiti a chi richiede il Marchio. Restano ammesse la formazione aperta a tutti e l'assistenza sull'applicazione grafica del logo.

Titolo II – Soggetti ammessi e formule di adesione

Articolo 5 – Soggetti ammessi ed esclusi

1. Possono richiedere il Marchio imprese di qualsiasi forma giuridica e dimensione, liberi professionisti ed enti del Terzo Settore che esercitano attività economica, purché svolgano fasi di lavorazione o di erogazione nel Territorio di riferimento.
2. L'accesso è aperto a tutti a condizioni eque e non discriminatorie. Non è richiesta l'adesione alla Fondazione né ad altre reti o associazioni.
3. Non possono ottenere il Marchio:
 a. le organizzazioni che, pur avendo sede in Italia, importano o commercializzano beni i cui costi di produzione non sono imputabili per almeno l'80% a fasi di lavorazione marchigiane, limitatamente a tali beni;
 b. le organizzazioni destinatarie, nei 3 anni precedenti la domanda, di sentenza definitiva o provvedimento sanzionatorio definitivo per reati o illeciti ambientali gravi, o per pratiche commerciali scorrette in materia ambientale;
 c. le organizzazioni il cui Marchio sia stato revocato per non conformità grave nei 24 mesi precedenti (Articolo 26).

Articolo 6 – Formule di adesione

1. Il Marchio è concesso secondo tre formule, che conservano l'impianto del disciplinare originario:

Formula	Oggetto della certificazione	Perimetro dei requisiti
Marche Made Azienda	L'intera organizzazione	Tutti i siti, tutti i prodotti e servizi
Marche Made Prodotto	Uno o più prodotti o linee di prodotto	I prodotti indicati e i siti che li lavorano

Formula	Oggetto della certificazione	Perimetro dei requisiti
Marche Made Servizio	Uno o più servizi	I servizi indicati e i siti che li erogano

2. Per la formula Azienda, ciascun prodotto o servizio offerto deve rispettare il requisito di filiera dell'Articolo 9. In alternativa l'organizzazione aderisce con la formula Prodotto o Servizio per i soli beni conformi.

3. Una stessa organizzazione può essere titolare di più licenze Prodotto o Servizio. Ogni licenza ha un proprio numero identificativo.

Articolo 7 – Sostenitori

1. Possono aderire gratuitamente, in veste di Sostenitori, privati, associazioni di lavoratori, imprenditori o consumatori, e istituzioni che condividono le finalità del Marchio.

2. I Sostenitori diffondono i principi del progetto e possono utilizzare la versione «Sostenitore» del logo, accompagnata da una declinazione del claim a scelta: sostengo; partecipo; aiuto; sono convinto; diffondo; collaboro; costruisco; ci vivo; ci lavoro; ci credo; ci sono; mi batto; anch'io; dillo al tuo capo; parliamone; perché no?; lo sapevi?; ne sono fiero; consapevole; orgoglioso.

3. La versione «Sostenitore» ha veste grafica distinta da quella di certificazione e non costituisce marchio di sostenibilità. Non può essere apposta su prodotti, imballaggi o materiali promozionali di beni e servizi, né usata in modo da far intendere una certificazione.

4. L'adesione avviene compilando il modulo pubblicato nella sezione «Sostieni il progetto» del sito della Fondazione. È possibile contribuire con donazioni liberali tramite bonifico o altri strumenti tracciabili.

Titolo III – Requisiti minimi e criteri di misurazione

Il Marchio è concesso solo se tutti i requisiti seguenti sono soddisfatti contemporaneamente nel Periodo di riferimento.

Requisito	Soglia minima	Indicatore	Evidenze principali
Generali (Art. 8)	Conformità legislativa ambientale; tracciabilità	Autocertificazione DSAN	Dichiarazione, autorizzazioni, registro fornitori
Filiera territoriale (Art. 9)	≥ 80% dei costi di produzione in fasi marchigiane	Quota territoriale Q_T (%)	Contabilità industriale, fatture, schede fornitori

Articolo 8 – Requisiti generali

1. Il Richiedente deve:

 a. rispettare la normativa ambientale applicabile e possedere le autorizzazioni ambientali richieste per i propri siti;

b. tenere un registro dei fornitori di primo livello con luogo di produzione, oggetto e valore delle forniture, che copra almeno il 95% del valore degli acquisti rilevanti ai fini dell'Articolo 9;

c. designare un referente per il Marchio e conservare per almeno 5 anni i dati e le evidenze utilizzati;

d. comunicare alla Fondazione, entro 30 giorni, ogni variazione che incida sui requisiti (Articolo 18).

2. Il possesso di un sistema di gestione ambientale certificato UNI EN ISO 14001 o di registrazione EMAS è valutato positivamente dall'OdV ma non è obbligatorio.

Articolo 9 – Requisito 1: filiera integrata territorialmente

1. **Requisito.** Almeno l'80% dei Costi di produzione del prodotto, del servizio o, per la formula Azienda, dell'intera organizzazione, deve essere imputabile a Fasi di lavorazione marchigiane.

2. **Misurazione.** La Quota territoriale si calcola sul Periodo di riferimento:

 $$\mathbf{Q_T = (\Sigma\, C_{Marche} \div \Sigma\, C_{produzione}) \times 100 \geq 80\%}$$

3. **Regole di imputazione.**

 a. Le lavorazioni interne e la manodopera diretta sono imputate al Territorio in cui si trova il sito che le esegue.

 b. Materie prime, semilavorati e lavorazioni esterne sono imputati alle Marche solo se l'ultima trasformazione sostanziale è avvenuta in un sito marchigiano. Un bene prodotto fuori regione e acquistato da un intermediario marchigiano è imputato fuori regione.

 c. L'energia è imputata al Territorio del sito in cui è consumata.

 d. Per la formula Prodotto o Servizio i costi comuni si ripartiscono con criteri documentati e costanti nel tempo (ad es. ore macchina, ore uomo, quantità prodotte).

4. **Materie prime non disponibili.** Per le materie prime che non sono prodotte nelle Marche in quantità o qualità adeguate (ad es. metalli, fibre naturali, materie prime tropicali), l'Allegato B elenca per categoria quelle ammesse da fuori regione. Esse rientrano comunque nel denominatore e la soglia dell'80% resta invariata.

5. **Evidenze.** Prospetto di calcolo secondo lo schema, contabilità industriale o analitica, fatture di acquisto, dichiarazioni dei fornitori sul luogo di produzione, verificate dall'OdV a campione.

Articolo 10 – Requisito 2: ridotta impronta carbonica

1. **Calcolo per Prodotto e Servizio.** Il Richiedente calcola la CFP secondo la UNI EN ISO 14067 e le regole di categoria dell'Allegato B. Il confine minimo è «dalla culla al cancello»: estrazione e produzione delle materie prime, trasporti in ingresso, lavorazioni fino all'uscita dal sito. L'Allegato B può estendere il confine a distribuzione, uso e fine vita quando rilevanti.

2. **Qualità dei dati.** Per i processi sotto il controllo del Richiedente si usano dati primari misurati. Per gli altri processi sono ammessi dati secondari da banche dati riconosciute, indicate nello

studio. I dati primari devono coprire almeno i siti propri e i fornitori che pesano per oltre il 10% della CFP.

3. **Soglia di prestazione – Prodotto e Servizio.** La CFP non può superare il VRC della Categoria fissato nell'Allegato B:

 $$\mathbf{CFP_{prodotto} \leq VRC_{categoria}}$$

 Il CTS fissa i VRC in modo selettivo, al livello raggiunto indicativamente dal 20–30% dei prodotti con migliori prestazioni sul mercato, e li rivede ai sensi dell'Articolo 30. Finché il VRC di una Categoria non è fissato, la CFP deve essere inferiore di almeno il 20% al valore medio di settore tratto da banche dati riconosciute e approvato dal CTS.

4. **Miglioramento continuo.** Al rinnovo triennale la CFP non può essere superiore a quella certificata in precedenza e deve rispettare il VRC eventualmente aggiornato.

Articolo 11 – Requisito 3: impiego esclusivo di fonti energetiche rinnovabili

1. **Requisito.** Il 90% dell'energia elettrica e termica consumata nei siti e nei processi compresi nel perimetro di certificazione deve provenire da fonti rinnovabili. Il perimetro comprende, per la formula Azienda, tutti i siti; per le formule Prodotto e Servizio, i siti propri in cui il prodotto è lavorato o il servizio è erogato.

2. **Misurazione.**

 $$\mathbf{Q_{FER} = [(E_{elettrica,rinn} + E_{termica,rinn}) \div (E_{elettrica,tot} + E_{termica,tot})] \times 100 = 100\%}$$

3. **Energia elettrica.** È considerata rinnovabile se proviene da:

 a. autoproduzione da impianti rinnovabili, misurata con contatori dedicati;

 b. contratti di acquisto a lungo termine (PPA) da impianti rinnovabili, con le relative GO;

 c. forniture dalla rete coperte da GO annullate a nome del Licenziatario, riferite allo stesso anno solare dei consumi e a impianti ubicati in Italia o in uno Stato interconnesso dell'UE.

4. **Energia termica.** È considerata rinnovabile se prodotta da: solare termico; geotermia; pompe di calore alimentate da elettricità rinnovabile ai sensi del comma 3; biomasse conformi ai criteri di sostenibilità della Direttiva (UE) 2018/2001; teleriscaldamento rinnovabile certificato; biometano o idrogeno rinnovabile coperti da GO annullate. L'uso diretto di combustibili fossili nei siti non è ammesso, salvo i gruppi elettrogeni usati esclusivamente in emergenza, con registro di funzionamento.

5. **Mezzi propri.** Per la formula Azienda i veicoli di proprietà o in uso esclusivo devono essere alimentati da fonti rinnovabili (elettricità rinnovabile, biometano, HVO o equivalenti) entro 3 anni dalla prima concessione. Il piano di transizione è parte del piano di decarbonizzazione e la quota raggiunta è pubblicata nel Registro.

6. **Evidenze.** Bollette e letture dei contatori del Periodo di riferimento; certificati di annullamento delle GO; contratti PPA; schede tecniche e certificazioni degli impianti e dei combustibili rinnovabili.

Titolo IV – Procedura di certificazione e verifica

La licenza dura 3 anni, con sorveglianza annuale e rinnovo previa nuova verifica completa.

Articolo 12 – Domanda

1. Il Richiedente presenta domanda tramite il modulo dell'Allegato A, scaricabile dal sito della Fondazione https://www.fabbricacultura.org/ e inviato via PEC a fabbricacultura@pec.it , indicando la formula e il perimetro richiesti.
2. Alla domanda sono allegati:
 a. prospetto di calcolo della Quota territoriale con elenco dei fornitori (Articolo 9);
 b. dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei requisiti generali e sull'assenza delle cause di esclusione (Articoli 5 e 8);
 c. ricevuta del versamento della quota di istruttoria (Articolo 28).

Articolo 13 – Esame documentale

1. Entro 30 giorni dal ricevimento la Fondazione verifica la completezza della domanda e l'ammissibilità del Richiedente.
2. In caso di carenze, la Fondazione chiede integrazioni, da fornire entro 30 giorni. Decorso il termine, la domanda è archiviata.

Articolo 14 – Verifica di parte terza

1. La verifica della documentazione trasmessa e del rilascio della certificazione richiesta, verrà fatta direttamente dagli organi amministratrice della Fondazione Fabbrica Cultura Ets o da un OdV scelto dall'elenco della Fondazione. I costi di verifica sono regolati direttamente tra Richiedente e OdV.
2. La Fondazione Fabbrica Cultura oppure l'OdV svolge:
 a. l'esame della documentazione e dei calcoli;
 b. un audit in sito presso ogni sito compreso nel perimetro, o presso un campione rappresentativo per le organizzazioni con più di 3 siti;
 c. la verifica a campione delle dichiarazioni dei fornitori sul luogo di produzione;

Articolo 15 – Rilascio della licenza/certificazione

1. Il CTS delibera sul rilascio entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione la licenza/certificazione richiesta. Si precisa che la Fondazione Fabbrica Cultura Ets attibuirà ad ogni certificazione un numero UNIVOCO.
2. La licenza/certificazione ha durata di 3 anni dalla data di rilascio, salvo sospensione o revoca.

Articolo 16 – Sorveglianza annuale

1. Entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun Periodo di riferimento, il Licenziatario trasmette i dati aggiornati su Quota territoriale, Quota rinnovabile e, se variati, sui dati di attività.

2. Il Comitato Etico e di Garanzia può disporre in qualsiasi momento controlli aggiuntivi, anche senza preavviso, e analisi di prodotti prelevati sul mercato.

Articolo 17 – Rinnovo

1. Il Licenziatario chiede il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza.
2. Il rinnovo richiede una nuova verifica completa ai sensi dell'Articolo 14.

Articolo 18 – Variazioni

1. Il Licenziatario comunica entro 30 giorni ogni variazione rilevante: fornitori o siti, ricette o distinte base, contratti energetici, perimetro, assetto societario.
2. La Fondazione valuta se la variazione richiede una verifica straordinaria. Nel frattempo l'uso del Marchio prosegue, salvo che la variazione comporti il mancato rispetto di un requisito.

Articolo 19 – Registro pubblico

1. La Fondazione tiene sul proprio sito un Registro pubblico dei Licenziatari, consultabile gratuitamente a richiesta.
2. Per ogni licenza/certificazione il Registro riporta: denominazione e sede del Licenziatario, formula, prodotti o servizi certificati, numero e scadenza della licenza, Quota territoriale, CFP per unità dichiarata, Quota rinnovabile.

Titolo V – Logo e regole d'uso del Marchio

Articolo 20 – Logo

1. Il logo «Marche Made» ha forma rettangolare e rappresenta tre M sovrapposte nei colori verde, bianco e rosso, un rosone grigio a sinistra e la dicitura «Marche» in verde e «Made» in rosso, con il payoff «Buono, Bello, Benfatto!». Lo stile, di ispirazione rinascimentale, è armonico e immediatamente riconoscibile per i colori.
2. Il logo è utilizzato in due versioni:
 a. **versione di certificazione**, riservata ai Licenziatari, che reca la dicitura «Sostenibilità ambientale certificata», la formula (Azienda, Prodotto o Servizio), il numero di licenza e un codice QR o indirizzo web;
 b. **versione Sostenitore**, riservata ai Sostenitori ai sensi dell'Articolo 7, con veste grafica distinta e uno dei claim previsti, priva di qualsiasi riferimento alla certificazione.
3. Colori, proporzioni, dimensioni minime e aree di rispetto sono fissati nel Manuale d'uso del Marchio. Il logo non può essere modificato.

Articolo 21 – Uso per formula

1. **Azienda.** Il Licenziatario può usare il Marchio nella comunicazione istituzionale e, poiché tutti i suoi prodotti e servizi rispettano i requisiti, su prodotti, servizi, imballaggi e relativi materiali.

2. **Prodotto.** Il Licenziatario può usare il Marchio solo sui prodotti certificati, sui loro imballaggi e nella comunicazione che li riguarda. Non può usarlo nella comunicazione istituzionale in modo da riferirlo all'intera organizzazione.
3. **Servizio.** Il Licenziatario può usare il Marchio nella comunicazione del servizio certificato e nei relativi materiali illustrativi.

Articolo 22 – Regole di comunicazione

1. Il Marchio è sempre accompagnato, sul prodotto o tramite il codice QR, dalle informazioni che lo giustificano
2. È vietato:
 a. usare il Marchio su prodotti, servizi o siti non compresi nel perimetro della licenza;
 b. associare al Marchio asserzioni ambientali generiche, di neutralità climatica o di «impatto zero»;
 c. presentare come elemento distintivo un requisito imposto dalla legge a tutti i prodotti della categoria;
 d. usare il Marchio in modo da far intendere un'approvazione della Fondazione che vada oltre il perimetro certificato;
 e. usare la versione di certificazione dopo la scadenza, la sospensione o la revoca della licenza.
3. La Fondazione può chiedere preventivamente in visione i materiali di comunicazione che contengono il Marchio.

Articolo 23 – Materiale a disposizione

1. Al rilascio della licenza il Licenziatario riceve i file digitali del logo e il Manuale d'uso.
2. La Fondazione assicura assistenza per i dubbi sull'applicazione grafica del logo, nei limiti dell'Articolo 4, comma 5.

Titolo VI – Cessazione, sanzioni e ricorsi

Articolo 24 – Cessazione della licenza

1. Il diritto d'uso del Marchio cessa:
 a. per rinuncia del Licenziatario, comunicata per iscritto o via PEC;
 b. per scadenza della licenza senza rinnovo;
 c. per mancato pagamento della quota annua, decorsi 30 giorni dal sollecito;
 d. per perdita di uno dei requisiti non sanata nei termini dell'Articolo 25;
 e. per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'Articolo 5;
 f. per condotta che arrechi discredito al Marchio o alla Fondazione;
 g. per revoca ai sensi degli Articoli 25 e 26.

2. Alla cessazione il Licenziatario interrompe l'uso del Marchio nella comunicazione entro 30 giorni e non immette sul mercato nuovi prodotti marchiati. Tempi diversi per lo smaltimento degli imballaggi già prodotti possono essere concordati per iscritto con la Fondazione, salvo il caso di revoca.

Articolo 25 – Non conformità e sanzioni

Le non conformità rilevate dal Comitato Etico e di Garanzia sono trattate in modo graduato:

Classe	Esempi	Conseguenza
Minore	Ritardo nelle comunicazioni; difetto formale nell'uso del logo; lacune documentali che non incidono sui requisiti	Richiamo scritto e azione correttiva entro 60 giorni
Maggiore	Mancato rispetto temporaneo di una soglia; uso del Marchio fuori perimetro; non conformità minore non corretta nei termini	Sospensione della licenza fino a 6 mesi, con verifica straordinaria a spese del Licenziatario
Grave	Dichiarazioni false o dati alterati; uso fraudolento del Marchio; non conformità maggiore non corretta durante la sospensione	Revoca della licenza, pubblicazione ed esclusione per 24 mesi

Articolo 26 – Revoca e pubblicazione

1. Quando accerta una discrepanza grave tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti, il Comitato Etico e di Garanzia revoca il diritto d'uso del Marchio, previa contestazione scritta e termine di 15 giorni per le controdeduzioni.
2. La revoca è pubblicata nell'apposita sezione del Registro pubblico, con denominazione del soggetto, data e descrizione sintetica delle cause, per 24 mesi, così da tenere informati i consumatori.
3. L'uso abusivo del Marchio da parte di chi non ne è licenziatario è perseguito dalla Fondazione nelle sedi competenti, anche con segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Articolo 27 – Reclami e ricorsi

1. Chiunque, inclusi consumatori e concorrenti, può presentare alla Fondazione un reclamo motivato sull'uso del Marchio. La Fondazione risponde entro 60 giorni e pubblica annualmente una sintesi anonima dei reclami ricevuti.
2. Il Richiedente o il Licenziatario può proporre ricorso al Comitato Etico e di Garanzia contro le decisioni di diniego, sospensione o revoca entro 30 giorni dalla notifica. Il Comitato decide entro 60 giorni, senza la partecipazione dei componenti che hanno adottato la decisione impugnata.

Titolo VII – Contributi e utilizzo dei fondi

Articolo 28 – Contributi

1. La concessione del Marchio comporta il versamento alla Fondazione di:
 a. una quota di istruttoria, all'atto della domanda;
 b. una quota annua di licenza, che copre la gestione del programma, il materiale fornito, l'assistenza grafica e la tenuta del Registro.
2. Gli importi sono fissati nel Tariffario (Allegato E), approvato annualmente dalla Fondazione e pubblicato sul sito. Sono differenziati per formula e per dimensione dell'organizzazione (micro, piccola, media, grande impresa) e sono uguali per tutti i soggetti della stessa classe.
3. I costi di verifica dell'OdV non sono compresi nelle quote e sono regolati direttamente tra il Richiedente e l'OdV.
4. L'adesione dei Sostenitori è gratuita. Restano ammesse donazioni liberali.

Articolo 29 – Utilizzo dei fondi

1. La Fondazione, in quanto ente del Terzo Settore, non distribuisce utili. Le risorse eccedenti le spese di gestione del programma sono destinate a un fondo vincolato per:
 a. lo sviluppo del programma, compresi gli studi per la definizione e l'aggiornamento dei VRC;
 b. bandi tematici per sostenere le micro e piccole imprese marchigiane nel calcolo dell'impronta carbonica, nella transizione alle fonti rinnovabili e nel mantenimento delle fasi di lavorazione nelle Marche;
 c. premi alle organizzazioni più meritevoli nell'impegno per il lavoro e l'ambiente nelle Marche.
2. Il sostegno di cui al comma 1, lettera b, è erogato tramite soggetti terzi, così da preservare l'indipendenza del sistema di certificazione.
3. L'uso del fondo è rendicontato ogni anno nel bilancio sociale della Fondazione.

Titolo VIII – Disposizioni finali

Articolo 30 – Revisione dei criteri

1. Il CTS rivede i requisiti, le regole di calcolo e i VRC almeno ogni 3 anni, o prima quando lo richiedano l'evoluzione tecnologica, del mercato o della normativa.
2. Ogni revisione è preceduta da una consultazione pubblica di almeno 60 giorni, aperta a imprese, associazioni di categoria e dei consumatori, istituzioni ed esperti. La Fondazione pubblica le osservazioni ricevute e le relative risposte.
3. I Licenziatari si adeguano ai criteri revisionati entro 12 mesi dalla loro pubblicazione, salvo diverso termine fissato dalla revisione.

Articolo 31 – Riservatezza e trattamento dei dati

1. La Fondazione, gli organi e gli OdV trattano come riservate le informazioni ricevute, salvo quelle destinate al Registro pubblico ai sensi dell'Articolo 19.
2. I dati personali sono trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. L'informativa è allegata al modulo di domanda.

Articolo 32 – Titolarità del Marchio

1. Il Marchio è di titolarità esclusiva della Fondazione Fabbrica Cultura ETS, a seguito di dell'atto di trasferimento dalla Rete di Imprese «Marche Made», costituita con atto notarile Repertorio n 1001 Raccolta n 724, Notaio dott. Aleandro Allevi e Scrittura Privata del 02 Aprile 2025.
2. La Fondazione non produce né fornisce i prodotti e i servizi certificati con il Marchio.

Articolo 33 – Sede

Fondazione Fabbrica Cultura ETS – Via Pasubio 57C – [63074, San Benedetto del Tronto, AP – PEC: fabbricacultura@pec.it – Sito: www.fabbricacultura.org .

Articolo 34 – Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Disciplinare entra in vigore il 14 Aprile 2025 data di approvazione da parte della Fondazione e sostituisce integralmente il precedente codice etico/disciplinare «Marche Made».
2. Le organizzazioni aderenti in base al disciplinare precedente possono presentare domanda ai sensi del presente Disciplinare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
3. Fino al rilascio della nuova licenza, tali organizzazioni non possono utilizzare la versione di certificazione del logo né associare al Marchio asserzioni ambientali. Decorso il termine del comma 2 senza domanda, ogni diritto d'uso derivante dal disciplinare precedente cessa.

Allegati tecnici

Gli allegati sono parte integrante del Disciplinare e sono approvati e aggiornati secondo l'Articolo 30.

Allegato	Contenuto	Redatto da
A	Modulo di domanda e schema di calcolo della Quota territoriale	Fondazione
B	Categorie di prodotto: regole di calcolo della CFP, Valori di Riferimento di Categoria, materie prime ammesse da fuori regione	CTS, previa consultazione pubblica
C	Requisiti e procedura di riconoscimento degli Organismi di Verifica	CTS
D	Manuale d'uso del Marchio (versioni di certificazione e Sostenitore)	Fondazione
E	Tariffario	Fondazione
F	Procedura per reclami e ricorsi	Comitato Etico e di Garanzia